



COMUNE DI PIZZOLI

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Regolamento di Attuazione

Sindaco
Angela D'Andrea

Responsabile Area Tecnica
Geom. Bruno Sabatini

Il Tecnico Competente in Acustica
Ing. Serafino Nardecchia



STUDIO TECNICO
DOTT. ING. SERAFINO NARDECCHIA

P.I. Fabio Capannolo

Via Matteo da Leonessa, 7
67100 L'Aquila
Tel e Fax.: 0862-319724 Cell. 349.2575416
www.studiotecniconardecchia.com
serafino@studiotecniconardecchia.com

INDICE

Art. 1	FINALITA' DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE .	3
Art. 2	NORME PROCEDURALI DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE	3
Art. 3	VALIDITA' ED EFFICACIA	4
Art. 4	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	4
Art. 5	CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRODURRE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PER RICHIESTE DI CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	5
Art. 6	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE ATTIVITA' ESISTENTI.....	7
Art. 7	AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEE	8
Art. 8	VIGILANZA E CONTROLLO	9
Art. 9	SANZIONI.....	9
Art. 10	ALLEGATI	10

Art. 1 FINALITA' DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il presente regolamento costituisce parte integrante del progetto di zonizzazione acustica del comune di Pizzoli (AQ), redatto allo scopo di salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.

Il regolamento specifica le modalità, i tempi e le procedure per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale, individua e norma le classi di livello acustico ammissibile sul territorio comunale ed i soggetti cui compete l'intervento di risanamento del territorio stesso.

Il presente regolamento di attuazione tiene conto dei criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale, ed è redatto in ottemperanza a quanto stabilito dai seguenti provvedimenti legislativi:

- LEGGE 26 Ottobre 1995 N. 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*)
- LEGGE della Regione Abruzzo N. 23 del 17/07/2007 (*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*) BURA N. 42 del 25/07/2007;
- DELIBERAZIONE Giunta Regionale Abruzzo N. 770/P del 14/11/2011 – BURA N. 16 del 28/03/2012.

Art. 2 NORME PROCEDURALI DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE

Il presente articolo norma la procedura per l'adozione e l'approvazione dei piani di classificazione acustica secondo quanto indicato all'art. 3 della Legge Regionale N. 23 del 17 luglio 2007 "*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo*".

Il comune, entro 12 mesi dall'approvazione dei criteri per la classificazione acustica del territorio comunale, secondo quanto previsto dalla L.R. 23 del 17 luglio 2007 e dalla Legge N. 447 del 26/10/1995, provvede a suddividere il proprio territorio in zone acustiche omogenee tenendo conto, sulla base di quanto previsto dal Piano Regolatore Generale vigente, anche delle aree di rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico.

Il comune, a seguito di quanto previsto all'art. 2 della Legge Regionale N. 23 del 17 luglio 2007, pubblica sull'albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di classificazione acustica del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia alla Regione, alla Provincia e ai Comuni contermini.

Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito.

Il Comune, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la classificazione acustica del territorio.

Art. 3 VALIDITA' ED EFFICACIA

La classificazione acustica del territorio comunale è valida fino alla sua eventuale revisione o aggiornamento che dovranno avvenire con le stesse modalità previste per l'approvazione.

Dovendo essere il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale coordinato con gli altri strumenti urbanistici di gestione e pianificazione territoriale, l'aggiornamento della Classificazione Acustica avverrà:

- all'atto dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o della modifica specifica o generale di quelli vigenti;
- all'atto di provvedimenti di approvazione di strumenti urbanistici contenenti proposte di modifica della Classificazione Acustica;
- in caso di mutamenti sostanziali della legislazione in materia di impatto acustico ambientale.

Art. 4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Nella stesura del presente Piano di Classificazione Acustica, il territorio del Comune di Pizzoli viene suddiviso in zone aventi classi acustiche omogenee secondo quanto indicato nella Tabella A del DPCM 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*". Tale suddivisione è effettuata con riferimento al Piano Regolatore Generale ed ai vincoli discendenti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale.

Tenendo conto delle indicazioni riportate nei "*Criteri per la classificazione acustica del territorio comunale*" D.G. R.A. N. 770/P del 14/11/2011 e considerate le caratteristiche morfologiche, territoriali, urbanistiche, socio economiche ed ambientali, il territorio comunale di Pizzoli (AQ) è suddiviso in quattro classi acustiche omogenee: dalla Classe I alla Classe IV, secondo il livello ammissibile nel periodo di riferimento diurno (dalle 6,00 alle 22,00) e nel periodo di riferimento notturno (dalle 22,00 alle 6,00) e secondo i limiti previsti per le zone stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e riportati nelle Tabelle B, C e D allegate al Decreto stesso.

All'interno degli edifici a carattere residenziale oltre ai limiti assoluti assegnati, devono essere altresì rispettati i *Valori limite differenziali di IMMISSIONE* (di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) e comma 4 della Legge N. 447 del 26/10/1995, all'art. 4 commi 1 e 2 del D.P.C.M. 14/11/1997, Allegato A commi 12 e 13 del D.M. 16/03/1998): la differenza tra il livello sonoro equivalente [$L_{Aeq} - dB(A)$] del rumore ambientale L_a e del rumore residuo L_r non può essere superiore a 5 dB(A) per il periodo di riferimento diurno (dalle 6,00 alle 22,00) ed a 3 dB(A) per il periodo di riferimento notturno (dalle 22,00 alle 6,00).

Art. 5 CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRODURRE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PER RICHIESTE DI CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

Secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 N. 447 va richiesta, da parte del comune, la **documentazione di previsione di impatto acustico** nella realizzazione, modifica o potenziamento delle opere di seguito elencate:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - e) impianti sportivi e ricreativi;
 - f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
1. La **documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione Abruzzo, va allegata, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, alle domande per il rilascio:
 - a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);
 - c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
 2. La **documentazione di previsione di impatto acustico** prescritta al punto precedente, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art., comma 1, lett. a), L. 26 ottobre 1995 n. 447, deve contenere le indicazioni delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

3. L'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi del punto 1. stabilisce il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il "collaudo acustico" tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato.
4. Qualora i livelli di rumore previsti dalla valutazione di impatto acustico, e verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti dall'autorizzazione comunale, la relazione di collaudo dovrà contenere la descrizione tecnica puntuale dei provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore.
5. A seguito della realizzazione dei provvedimenti di bonifica acustica di cui al punto 4., il Comune provvede ad adeguare l'autorizzazione a suo tempo rilasciata, ai nuovi valori di emissioni sonore.

Secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 N. 447 e all'art. 4 della Legge Regionale N. 23 del 17 luglio 2007, è fatto obbligo di produrre una **valutazione previsionale del clima acustico** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere: aeroporti, aviosuperfici, eliporti; strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; discoteche; circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari e impianti rumorosi; impianti sportivi e ricreativi; ferrovie ed altri sistemi collettivi di trasporto su rotaia.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 4 della Legge Regionale N. 23/2007, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico e che comunque garantiscono il rispetto dei limiti di accettabilità e tollerabilità delle emissioni sonore, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, un'asseverazione, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, attestante tale condizione.

Tale procedura non è applicabile alle opere contemplate ai commi 1 e 2 dell'art. 8 della Legge N. 447/95.

Per le trasformazioni e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale Abruzzo N. 770/P del 14/11/2011

La **Relazione Previsionale di Impatto Acustico** e la **Relazione di Valutazione del Clima Acustico** dovranno essere conformi ai criteri individuati nella Delibera della Giunta Regionale Abruzzo N. 770/P del 14/11/2011.

La mancata presentazione della **Relazione Previsionale di Impatto Acustico**, e della **Relazione di Valutazione del Clima Acustico** costituisce condizione di:

- improcedibilità per il rilascio del permesso a costruire e del certificato di agibilità/abitabilità e/o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- notifica all'interessato del divieto motivato di procedere all'intervento in caso di denuncia di inizio attività (D.I.A.) o di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).

Art. 6 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE ATTIVITA' ESISTENTI

In base a quanto stabilito dall'art. 8 della Legge Regione Abruzzo n. 23 del 17 Luglio 2007, si dispone quanto segue:

1. Le imprese insediate nel territorio comunale, entro 6 mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica da parte del Comune, nel caso vi sia incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, presentano al Comune un Piano di Risanamento Acustico delle emissioni sonore generate.
2. Il Piano di Risanamento Acustico è redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007.
3. Il termine temporale di cui al punto 1 è esteso a 12 mesi per quelle imprese che hanno in corso la procedura di registrazione al Regolamento CE n. 761 del 2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)".
4. Il Comune, entro 3 mesi dalla presentazione del Piano di Risanamento Acustico di cui al punto 1, verifica che il Piano sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui all'art. 5 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007 e, se necessario, provvede a richiedere le eventuali integrazioni.
5. Il Piano di Risanamento Acustico dell'impresa è attuato entro 24 mesi dall'approvazione da parte del Comune. Eventuali richieste di deroghe temporali, sono presentate dalle singole imprese prima della scadenza del suddetto termine e debitamente motivate. Il Sindaco può concedere un'ulteriore proroga per un periodo massimo di 12 mesi.

6. I titolari delle imprese o i legali rappresentanti, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di risanamento e bonifica, ne danno comunicazione al Comune, inviando una relazione di "collaudo acustico" redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, così come previsto dall'art. 4, comma 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007.

Art. 7 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEE

Si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati, qualora esse comportino l'utilizzo e l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi quali, ad esempio:

- a. Cantieri;
- b. Manifestazioni:
 - spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, proiezioni cinematografiche;
 - feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza;
 - luna park temporanei; manifestazioni sportive all'aperto.

Per quanto concerne lo svolgimento di attività temporanee nel territorio comunale, si dispone quanto segue:

1. le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sono rilasciate dal Comune, sulla base dei criteri fissati dalla D.G.R. n. 770/P del 14 novembre 2011;
2. il Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), Legge 26 ottobre 1995 n. 447, può autorizzare deroghe ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, Legge 26 ottobre 1995, n. 447 per attività temporanee, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o di pubblico;
3. il provvedimento autorizzativo, in ogni caso prescrive le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie ai terzi, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.

Art. 8 VIGILANZA E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale, attraverso il personale incaricato di polizia giudiziaria e il personale dell'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) (art. 13 L.R. n. 23 del 17 luglio 2007), provvede alla vigilanza, al controllo e al rispetto della presente normativa.

In particolare l'Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici competenti, esercita la funzione amministrativa relativa al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina stabilita dall'art. 8, comma 6, della Legge 447/95, in particolare quella relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 447/95;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge 447/95.

Art. 9 SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del c.p. e dalle sanzioni previste all'art. 10, L. 26 ottobre 1995, n. 447, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per la mancata presentazione entro il termine stabilito del Piano di Risanamento Acustico delle imprese di cui all'art. 8, comma 1 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
 - b) pagamento di una somma da € 1.549,00 a € 15.493,00 per la mancata attuazione entro il termine stabilito del Piano di Risanamento Acustico delle imprese di cui all'art. 8, comma 5 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007;
 - c) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007.
2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, e dalla legge 447/1995, il responsabile della violazione è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 10.329,00.

3. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune o alla Provincia in relazione all'attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono acquisiti al patrimonio degli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni stesse e destinati al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007.

Art. 10 ALLEGATI

1. Modello di richiesta autorizzazione in deroga per cantieri edili e stradali e assimilabili;
2. Modello di richiesta autorizzazione in deroga per manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili;
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in materia di inquinamento acustico